

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00905/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 905 del 2021, proposto da

Francesco Antonio Costanzo, Giovanni Platania, Tenuta Maria Galati Giordano di M. Diforti, A.T.S. Gollia 2020, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Cittadino, Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Giuseppe Mangano, Ongombo S.r.l. Agricola, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione e previa adozione delle misure cautelari più idonee:

1) del silenzio rigetto intervenuto sul ricorso gerarchico promosso in data 25

novembre 2020 avverso gli esiti della graduatoria definitiva approvata con D.D.S N. 3201 del 26 ottobre 2020, pubblicata sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020 il 27 ottobre 2020, con il quale la domanda n. 04250010461 è stata inserita all'interno dell'all.to B e quindi irricevibile sulla scorta della seguente motivazione “compilazione errata della domanda di aiuto (la domanda è stata rilasciata dalla ditta individuale/capofila ma la documentazione ad essa allegata risulta corrispondente all'ATS GOLLIA 2020)”;

2) ove occorra del D.D.S N. 3201 del 26 ottobre 2020 di approvazione della graduatoria definitiva nella parte in cui inserisce la domanda di partecipazione all'interno dell'all.to B - istanze non ricevibili;

3) ove occorra del D.D.S. n. 2130 del 10 luglio 2020, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria nella parte in cui la domanda di partecipazione è stata inserita all'interno delle istanze non ricevibili di cui all'All.to B;

4) ove occorra dei verbali di ricevibilità ed ammissibilità del 25 giugno 2020 e del 11 settembre 2020;

5) ove occorra del Bando Pubblico prot. 21017 del 7 maggio 2019, pubblicato sul sito del PSR in data 9 maggio 2019”, del D.D.G. 840 del 7 maggio 2019 di approvazione del Bando prot. 21017 del 7 maggio 2019, del D.D.G. 838 del 07/05/2019, pubblicato sul sito del PSR in data 9 maggio 2019 concernente le disposizioni attuative della misura e dei relativi allegati;

6) ove occorra della scheda di Misura del PSR Sicilia 2014-2020;

7) ove occorra l'atto con il quale è stato approvato, trasmesso e recepito il sistema di VCM della misura ancorché non conosciuto né pubblicato;

8) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti e non comunicati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato

Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Relatore il dott. Bartolo Salone nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Premesso che, con ricorso depositato in data 20.05.2021 e contestuale istanza cautelare di sospensione, la parte ricorrente ha impugnato – chiedendone l’annullamento – il silenzio rigetto intervenuto sul ricorso gerarchico promosso in data 25 novembre 2020 avverso gli esiti della graduatoria definitiva approvata con D.D.S N. 3201 del 26 ottobre 2020, pubblicata sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014- 2020 il 27 ottobre 2020, con il quale la domanda n. 04250010461 è stata inserita all’interno dell’all.to B e quindi irricevibile sulla scorta della seguente motivazione “*compilazione errata della domanda di aiuto (la domanda è stata rilasciata dalla ditta individuale/capofila ma la documentazione ad essa allegata risulta corrispondente all'ATS GOLLIA 2020)*” nonché i presupposti atti di approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva;

Premesso che l’Assessorato regionale resistente si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, con atto depositato il 3.06.2021;

Considerato che ricorso è stato notificato nei confronti, oltre che dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, di alcune ditte controinteressate;

Ritenuto che:

- si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti, i cui progetti sono inseriti nell’elenco regionale definitivo delle istanze ammissibili, di cui all’Allegato A al D.D.S. n. 3201 del 26/10/2020;
- tenuto conto dell’elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante

pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito sia dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea sia del PSR Sicilia 2014/2020, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione inferiore a quella della ricorrente; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile;

- deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incombenza il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;

- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione *ut supra* indicato, deve onerarsi parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;

- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 27, co. 2, cod. proc. amm., quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, nelle more può pronunciare provvedimenti cautelari interinali;

- le censure dedotte presentano profili di *fumus boni iuris*, poiché la domanda di partecipazione è stata presentata dalla Tenuta Maria Galati Giordano di M. Diforti nella sua dichiarata qualità di ditta capofila dell'A.T.S. Gollia 2020, come

chiaramente evincibile dalla documentazione a corredo della domanda stessa e dalla motivazione dei gravati provvedimenti amministrativi;

- come si evince dalla graduatoria definitiva in atti, in ragione dei progetti finanziati, non residuano risorse da cui potere attingere nel caso di eventuale accoglimento della domanda del ricorrente;

- va conseguentemente disposto, in via interinale, l'accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore della ricorrente, ordinando al resistente Assessorato di provvedere in tal senso;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l'integrazione del contraddittorio, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nelle forme sopra indicate;

- va disposta la misura cautelare interinale secondo quanto sopra precisato;

- va fissata la data della camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare;

- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza):

a) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;

b) accoglie l'istanza cautelare in via interinale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

c) fissa, per il definitivo esame dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 21 settembre 2021, ore di rito;

d) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi

mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dall'art. 6, comma 1, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Bartolo Salone

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO